

ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Liquidazione Controllata CCII n. R.G. 11/2024

Numero Sentenza: 36/2024

Ricorso Per Liquidazione Controllata n. R.G. 1-1/2024 P.U.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA – III SEZIONE CIVILE – riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Caterina **Lazzara**- Presidente rel.

dott. Maria Angela **Marchesiello**- Giudice

dott. Antonio **Lacatena**- Giudice

nel procedimento n. 1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

COCCIA DEBORA (C.F. CCCDBR74C45E716I9), residente in Lucera alla Via Alfonso La Cava n. 1/F,

- **ricorrente** -

Oggetto: Liquidazione controllata del patrimonio


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(*OMISSIS*)

PQM

Visto l'art. 270 CCII

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di COCCIA DEBORA (C.F. CCCDBR74C45E716I9), residente in Lucera alla Via Alfonso La Cava n. 1/F;
- 2)  - **omissis** -
- 3) **nomina** Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
- 4) **nomina** liquidatore il dott. Sante Murano;
- 5) **ordina** alla ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 6) **asigna** ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 comma 3 CCII;
- 7) **ordina** alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 8) **dispone** che resti escluso dalla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento della debitrice e della sua famiglia, il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.200,00, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore gli importi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 9) **dà atto** che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del

ricorrente;

- 10) a precisazione di quanto al punto che precede, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell’esecuzione individuale già pendente (R.G.E. Trib. Foggia, n. 195/2022) alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente utile per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione dei beni oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l’esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- 11) **dà atto** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
- 12) **dispone** che il liquidatore:
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
 - effettui le vendite mediante procedure competitive;
 - provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
 - riferisca ogni sei mesi al Giudice delegato sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell’art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- 13) **dispone** che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Foggia;
- 14) **ordina** la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Foggia, così deciso in data 13/3/2024.

(segue la firma)

Depositata in cancelleria e pubblicata il giorno 02/04/2024.

Foggia, li 02/04/2024

Il Funzionario Giudiziario
dotto *Elisabetta Gara Salatto*

